



**Sentenza-
Ordinanza
n. 48/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **9310** del registro di segreteria sui conti giudiziali nn. **22105, 23031 e 23786**, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 e per il periodo 01.01.2024 – 20.08.2024, resi dall'economo generale della Giunta della Regione Basilicata, Alfonso Morvillo, depositati presso la Segreteria della Sezione rispettivamente in data 16/03/2023, 03/07/2024 e 08/08/2025, mediante l'apposito sistema applicativo SIRECO;

- Udito nella pubblica udienza del 14 luglio 2026 il Pubblico Ministero della persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Luberti che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n. 2/2026**, depositata in data 24.2.2026, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione

	del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali nn. 22105, 23031 e 23786 resi	
	dall'agente contabile Morvillo Alfonso – economo generale della Giunta della	
	Regione Basilicata relativo alla gestione 2022, 2023 ed al periodo 01.01.2024	
	/ 20.08.2024.	
	Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava firmato e	
	sottoscritto dall'agente contabile Morvillo Alfonso sia in qualità di agente	
	contabile – economo sia in qualità di soggetto che certifica la regolarità	
	amministrativo – contabile dei medesimi conti, risultando infatti depositate	
	delle determine dirigenziali di parificazione dei conti giudiziali sempre a firma	
	del Morvillo. Ad avviso del magistrato istruttore, la mancanza dell'alterità del	
	soggetto che sottoscrive il conto e di quello che ne certifica la regolarità	
	esclude la validità dell'attestazione di parifica e preclude l'esame dei conti	
	stessi in quanto improcedibili.	
	2. Con <u>decreto presidenziale del 25.2.2026</u>, veniva fissata per la	
	discussione del giudizio epigrafato l'udienza del 14 luglio 2026, e con	
	separato decreto veniva nominato il giudice relatore.	
	3. <u>In data 23 giugno 2026</u>, il dott. Alfonso Morvillo ha depositato	
	memoria difensiva con cui ha precisato quanto segue: i) il presente giudizio	
	non investe profili di danno erariale o di irregolarità contabile; ii) la questione	
	sottoposta all'attenzione della Sezione attiene unicamente ad una particolare	
	situazione organizzativa determinatasi all'interno della Regione Basilicata a	
	seguito di prolungata vacanza di numerose posizioni dirigenziali e della	
	conseguente applicazione dell'istituto eccezionale della reggenza, prevista	
	dagli organi di vertice per garantire la continuità amministrativa; iii) la	
	2	

	coincidenza delle funzioni di agente contabile e firmatario del provvedimento	
	di parifica quale dirigente dell'Ufficio provveditorato e patrimonio non è	
	dipesa da sua volontà, bensì dall'assetto organizzativo adottato dalla Regione	
	Basilicata; iv) nessun vantaggio economico, patrimoniale o professionale o	
	compenso aggiuntivo gli è derivato dal cumulo delle predette funzioni; v) nella	
	relazione istruttoria, in ogni caso, non vi sono osservazioni in merito alla	
	correttezza della gestione economale ed alla veridicità delle risultanze	
	contabili.	
	Alla luce delle predette osservazioni, il dott. Alfonso Morvillo ha quindi	
	chiesto alla Sezione di adottare ogni determinazione ritenuta conforme a	
	giustizia.	
	4. Nell' <u>udienza del 14 luglio 2026</u> nessuno è comparso per l'agente	
	contabile e il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni concordi a quelle	
	del magistrato istruttore in merito alla procedibilità del conto; quindi, il	
	giudizio è passato in decisione.	
	5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , quanto alla	
	questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in	
	linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non	
	in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei	
	casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	3	

	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	5.1. In particolare, la <i>parificazione del conto giudiziale</i> dell'agente contabile	
	(intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità	
	del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art.	
	618 del R.D. n. 827/1924) deve ritenersi imprescindibile presupposto	
	processuale per l'instaurazione del giudizio di conto ed il giudice relatore,	
	prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai	
	sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre	
	2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile	
	qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto	
	presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente	
	o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere	
	tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza	
	n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.	
	203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il	
	responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa	
	4	

	evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e	
	5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la	
	verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così	
	come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di	
	norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	5.2. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in</u>	
	<u>esame</u> risulta <i>ex actis</i> che i conti nn. 22105, 23031 e 23786 sono stati	
	regolarmente sottoscritti, ma le determine dirigenziali di parificazione sono	
	state firmate dallo stesso agente contabile che ha redatto e sottoscritto i conti.	
	È stato dunque violato il principio di alterità che impone diversità soggettiva	
	tra controllato e controllore in tutte le fasi che contraddistinguono la gestione,	
	vanificandosi altrimenti la stessa funzione di controllo.	
	Come sopra detto, negli enti locali, di regola, tali funzioni di verifica e di	
	controllo sono poste in capo al soggetto che riveste la qualità di Responsabile	
	del Servizio Finanziario, al quale competono funzioni estranee alla gestione	
	dell'agente e finalizzate alla verifica della regolarità delle procedure di spesa,	
	oltre alla concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di	
	anomalie o circostanze che precludano il rimborso delle spese effettuate a	
	carico del fondo economale. L'irrinunciabile esigenza di alterità tra soggetto	
	controllore e soggetto controllato, che una costante giurisprudenza di questa	
	Corte afferma in relazione all'apposizione del visto di conformità e/o	
	all'attività di parificazione del conto giudiziale deve estendersi anche alle	
	Regioni <u>ed il profilo di criticità rilevato non può essere superato nemmeno in</u>	
	<u>ragione del ridotto organico degli enti</u> (cfr., ex multis, Sez. Giur. Veneto, sentt.	
	n. 204/2022; sez. Piemonte n. 10/08; Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n.	
	5	

	38/16; Sez. Umbria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 217/2017; Sez. Veneto n.	
	217/2018). Sul punto, pertanto, non colgono nel segno le osservazioni	
	effettuate dal Morvillo in ordine alla situazione di organico ridotto in cui versa	
	la Regione Basilicata.	
	5.3 Tuttavia, nel caso in esame le delibere di parificazione dei conti non	
	possono ritenersi inesistenti e dunque non è precluso l’esame dei conti stessi	
	per la carenza della parificazione; infatti, come già statuito da questa Sezione	
	Giurisdizionale, tra le questioni di improcedibilità del giudizio sul conto non	
	può ritenersi rientrare quella dell’identità tra agente contabile e soggetto	
	parificatore, <i>“che determina al limite una nullità ma non un’inesistenza della</i>	
	<i>parificazione né, quindi, la improcedibilità del giudizio”</i> (cfr. Sez. Basilicata	
	n. 38/2026).	
	I conti devono ritenersi dunque procedibili e devono essere trasmessi	
	nuovamente al magistrato istruttore per il loro esame nel merito, con le	
	modalità specificate nel dispositivo.	
	6. Spese al definitivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, non	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9310 del	
	Registro di Segreteria:	
	- dichiara la procedibilità del giudizio di conto epigrafato;	
	- dispone la rimessione degli atti al magistrato rimettente per ulteriore	
	istruttoria e l’esame nel merito della gestione e delle poste dei conti, da	
	completarsi con relazione integrativa da depositarsi in segreteria entro il	
	15.01.2027;	
	6	

[illegible]